



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) ed il Ministero dell'istruzione con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca;

**VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modifiche, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

**VISTO** il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

**VISTO** l'art. 24, comma 6, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, che recita: *“Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali”*;

**VISTO** l'articolo 9, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 240, secondo il quale *“E' istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge”*;

**VISTO** in particolare l'articolo 9, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, secondo il quale *“Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività”*;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe, stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**TENUTO CONTO** della Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Horizon Europe e che abroga la decisione (UE) 2013/743;

**RITENUTO** di definire le modalità che consentano alle Università, nel rispetto della specificità e complessità delle proprie organizzazioni, di dotarsi di procedure omogenee che, assicurando principi di trasparenza, imparzialità e oggettività, disciplinino la corresponsione di compensi aggiuntivi non superiori al 30 per cento del trattamento economico individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

**(Modalità attuative per l'applicazione dell' art. 9, comma 1-bis, legge 30 dicembre 2010, n. 240)**

1. In attuazione di quanto previsto nel primo periodo del comma 1-bis dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come introdotto dal decreto legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, al fine di definire i limiti e stabilire modalità e termini per la costituzione del fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca, le Università, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, adottano un apposito regolamento o integrano, ove già presenti, i regolamenti di Ateneo già adottati per le attività eseguite nell'ambito dei programmi europei e internazionali e per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ex art. 9, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
2. Il regolamento dovrà dettagliare i criteri da applicare per la corresponsione di compensi aggiuntivi, oltre al trattamento economico individuale, a professori e ricercatori, anche a tempo determinato, tenendo conto dell'impegno profuso per l'elaborazione e la realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.
3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti criteri:
  - a) individuazione puntuale dei progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in apposito elenco specificamente riportato negli atti di programmazione e di bilancio, con indicazione delle somme effettivamente da accertare e incassare;
  - b) individuazione del responsabile scientifico del progetto e assegnazione allo stesso della responsabilità di proporre l'attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale docente;
  - c) individuazione del personale docente e ricercatore coinvolto nei progetti di cui alla lettera a);
  - d) definizione di parametri da adottare ai fini del riconoscimento del beneficio accessorio in ragione dell'impegno individuale dedicato al progetto, del grado di responsabilità e dell'inquadramento nell'organizzazione funzionale del progetto e all'interno dell'Ateneo, del numero di partner afferenti al progetto, della dimensione finanziaria del progetto per la parte di competenza dell'Ateneo, della complessità e della strategicità dei progetti rispetto alla programmazione annuale e triennale dell'Università;
  - e) la limitazione della durata della corresponsione dei compensi aggiuntivi al periodo di svolgimento del progetto di riferimento;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- f) la definizione delle modalità di erogazione connesse all'effettiva disponibilità delle risorse in termini di consistenza di cassa nel rispetto delle regole dei progetti, con specifico riguardo ai costi ammessi al finanziamento;
- g) predeterminazione di modalità e termini riguardanti eventuali procedure di recupero di importi non dovuti e possibili cause ostative all'erogazione non imputabili all'Ateneo.

### **Articolo 2**

#### **(Determinazione dei compensi aggiuntivi di cui all'art. 9, comma 1-bis, legge 30 dicembre 2010, n. 240)**

1. Le risorse utilizzabili per la costituzione del fondo di cui al comma 1-bis dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 fanno riferimento esclusivamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione.
2. I compensi aggiuntivi effettivamente erogati nel corso dell'esercizio di competenza per le finalità di cui al presente decreto non possono essere superiori al 30 per cento del trattamento economico individuale calcolato su base annuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.
3. I compensi aggiuntivi di cui al presente decreto dovranno, altresì, essere coerenti con quanto previsto nei *consortium agreements*, o in atti similari, sottoscritti in sede di accettazione del finanziamento.
4. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti migliorativi, ivi compresi quelli derivanti dagli istituti e dalle misure finalizzate all'attrazione in Italia dei ricercatori di eccellenza.
5. La quota premiale di cui all'art. 9, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 rappresenta uno strumento distinto e con un ambito di applicazione diverso e ulteriore rispetto ai benefici accessori di cui all'art. 9, comma 1, della stessa legge, nonché di cui all'art. 24, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO  
*Sen. Anna Maria Bernini*